



e

A. L., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Barbieri, n. 6, presso lo studio degli avv.ti Dario Reccia e Federica Busetto che lo rappresentano e difendono, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

**convenuto;**

**Oggetto:** responsabilità amministratori di società di capitali.

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2016.

### **svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S. I. S.r.l., in persona dell'amministratore A. L., conveniva in giudizio i Sig.ri S. C. e L. M. R. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "- accertata la violazione del divieto di concorrenza da parte dell'arch. S. C. nonché dei suoi doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'incarico di amministratore, condannarlo al pagamento in favore della S. I. della somma complessiva di €. 35.000,00 oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori presso l'Hotel de Petris; - accertata l'indebita auto attribuzione di €. 3.144,00 quale compenso per l'attività di amministratore nel 2011, condannare l'arch. S. C. alla sua restituzione in favore della S. I., oltre interessi dalla data del dovuto al saldo; - accertata la grave negligenza ed imperizia nello svolgimento dell'incarico conferito alla S. I. dalla Sig.ra M. C., condannare gli arch.ti S. C. e L. M. R., in solido tra loro, al pagamento di €. 3.554,00 oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, a titolo di mancato guadagno per l'omesso riconoscimento dell'intero corrispettivo originariamente pattuito; - accertata la lesione dell'immagine commerciale della S. I. per tutti i fatti esposti in narrativa, condannare gli arch.ti S. C. e L. M. R., in solido tra loro, al pagamento di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c.";

A fondamento della svolta domanda, l'attore rappresentava che: in data 14 gennaio 2010, veniva costituita la S. I. il cui capitale sociale veniva ripartito tra i soci arch. S. C. (titolare di una quota pari al 55%) e dott. A. L. (proprietario di una quota pari al 45%); la società era destinata ad operare nell'ambito della progettazione di interni di unità immobiliari e mobiliari; l'arch. S. C. assumeva la carica di amministratore unico della società; l'arch. C. ometteva però di osservare alcuni doveri impostigli dalla legge e dallo statuto inerenti la

carica gestoria assunta; l'arch. S. C. si disinteressava, infatti, della gestione contabile della società ed ometteva di acquistare per conto della società alcun software di disegno, licenza o programma informatico necessari per lo svolgimento dell'attività; nell'aprile 2010, l'arch. S. C. decideva di dar vita alla ditta IC; il socio di maggioranza della S. I. S.r.l., Sig. A. L., reso edotto di tale circostanza, acconsentiva allo svolgimento, da parte del Sig. S. C., dell'attività in quanto rassicurato che il IC avrebbe operato esclusivamente in un settore diverso (precisamente, si sarebbe dedicata unicamente alla partecipazione di gare di appalto pubbliche per la parte progettuale) da quello rientrante nell'oggetto sociale della S. I.; con contratto avente ad oggetto la progettazione di lavori di ristrutturazione e la realizzazione degli stessi presso l'appartamento sito in Roma, via A., n. 99 di proprietà della Sig.ra M. C., sottoscritto in data 24 gennaio 2011, la S. I. si impegnava nei confronti della predetta di elaborare il progetto tecnico-economico, a selezionare l'impresa edile appaltatrice e ad affidare a quest'ultima l'esecuzione dei lavori, assumendosene la direzione tecnica; il corrispettivo veniva pattuito complessivamente in €. 9.000,00; l'arch. C., nonostante il dissenso del Sig. L., affidava l'incarico di sviluppo della fase progettuale dei lavori di ristrutturazione e la relativa direzione tecnica all'arch. L. M. R.; la Sig.ra Ci. evidenziava alla S. I. che le opere eseguite presso la propria abitazione presentavano gravi vizi estetici e di progettazione ed erano state ultimate con grave ritardo; conseguentemente, la Sig.ra C. corrispondeva alla società attrice soltanto €. 4.700,00 in luogo della somma di €. 9.000,00 inizialmente concordata; nel giugno 2011, l'arch. C. emetteva nei confronti della locatrice dell'appartamento presso cui era situata la sede della S. I. un assegno di €. 1.388,00 pur essendo consapevole della mancanza di copertura sul conto corrente della società; l'assegno, quindi, veniva protestato obbligando l'arch. C. ad intervenire tempestivamente per ripianare lo scoperto; tale intervento, però, non evitava l'inserimento del nominativo della S. I. presso la Centrale di Allarme interbancaria nell'elenco dei protestati; nel marzo 2011, l'arch. A. L. apprendeva che l'arch. S. C., nonostante il divieto di svolgere in proprio attività di concorrenza con la società amministrata, aveva accettato l'incarico per la ristrutturazione di n. 2 stanze site all'interno dell'Hotel de Petris sito in Roma, via del Boccaccio; l'arch. S. C. si auto liquidava la somma di €. 3.144,00 a titolo di "compensi amministratore" emettendo la fattura n. 1/2011; tuttavia, tale compenso non era mai stato determinato dall'assemblea; in data 21 giugno 2011, l'odierno convenuto cedeva al Sig. A. L. ed alla Sig.ra F. B. la propria partecipazione nella società e rassegnava le dimissioni da amministratore della S. I.; all'amministratore convenuto, Sig. S. C., può essere dunque addebitato: a) la violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. applicabile anche

alle società a responsabilità limitata; b) il mancato acquisto di beni necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; c) il pagamento di un assegno poi risultato protestato; d) la colpa nell'aver scelto l'arch. R. quale direttore tecnico dei lavori da eseguire presso l'appartamento della Sig.ra M. C. e nell'aver omesso di vigilare sull'andamento dei lavori; all'arch. L. M. R. può essere addebitata la responsabilità di avere male adempiuto all'incarico ricevuto dalla S. I. per la realizzazione della ristrutturazione dell'appartamento della Sig.ra M. C..

Sulla scorta di tali premesse, la S. I. S.r.l. concludeva come sopra riportato.

Si costituiva si costituiva l'arch. S. C. il quale chiedeva, in via preliminare, il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in causa i Sig.ri A. L. e L. M. R. e, nel merito, di respingere le domande e, quindi, "ove fossero accolte le domande proposte da S. I. S.r.l. nei punti terzo e quarto delle conclusioni, accertare la misura di colpa di tutti i co-obbligati [S. C., A. L. e L. M. R.] ed il conseguente obbligo del dott. A. L. e dell'arch. L. M. R. di rimborsare, in via di regresso, all'arch. S. C. le somme che quest'ultimo dovesse eventualmente pagare alla società; 4) in linea riconvenzionale, accertare che l'arch. S. C. è creditore di S. I. S.r.l. per complessivi € 5.000,00 (oltre iva e contributo previdenziale); e per l'effetto condannare S. I. S.r.l. al pagamento in favore dell'arch. S. C. della predetta somma, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al soddisfo".

Si costituiva, altresì, l'arch. L. M. R. il quale chiedeva la rimessione in termini avendo avuto conoscenza del presente giudizio soltanto a seguito della notificazione dell'atto di citazione da parte del convenuto S. C. e, comunque, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.

Con ordinanza resa in data 16 febbraio 2015 il Tribunale rigettava l'istanza, presentata dal convenuto Sig. L. M. R. di rimessione in termini.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 23 maggio 2016, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

### **motivi della decisione**

**1.** Parte attrice, in primo luogo, addebita alla responsabilità dell'ex amministratore della S. I. S.r.l., arch. S. C., di avere svolto attività in concorrenza con quella della società

amministrata. Più nel particolare, secondo quanto evidenziato dalla società, nel marzo 2011, il convenuto aveva accettato l'incarico per la ristrutturazione di n. 2 stanze site all'interno dell'Hotel de Petris sito in Roma, via del Boccaccio, così intraprendendo iniziative analoghe a quelle di cui all'oggetto sociale della S. I..

Anche a volere ritenere applicabile alla società a responsabilità limitata l'art. 2390 c.c. - che prevede, per le società azionarie, che gli amministratori non possono, sotto pena di revoca per giusta causa e risarcimento del danno, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea - la domanda proposta dalla S. I. S.r.l. non risulta fondata.

Va, infatti, evidenziato che secondo la dottrina che si è occupata dell'interpretazione della citata norma, in relazione all'attività svolta dalla società si deve far riferimento all'attività effettiva e concretamente svolta da quest'ultima, non rilevando esclusivamente le attività enunciate come possibile oggetto sociale nell'atto costitutivo, potendo al raffronto degli oggetti statuari essere assegnato al più una rilevanza essenzialmente indiziaria. Inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto, includendo tutti gli aspetti qualificanti delle attività delle imprese prese in considerazione, ed attuale e, se, potenziale, deve fondarsi sulla ragionevole prevedibile circostanza che in futuro l'attività svolta dall'altra società abbia una proiezione evolutiva da porla in concorrenza con la società. Sotto altro profilo che maggiormente interessa in questa sede, alla luce del disposto della richiamata disposizione codicistica secondo la quale l'amministratore non può esercitare una «attività» concorrente, si richiede l'assunzione di una posizione che comporti il sistematico esercizio concorrenziale di atti coordinati e unificati sul piano funzionale non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie il compimento di un solo atto in concorrenza che, al limite, può integrare ipotesi di conflitti di interessi o di violazione del generale dovere di fedeltà. In altre parole, per attività concorrente deve intendersi un complesso di atti compiuti in modo continuativo e sistematico e finalizzati ad uno scopo concorrenziale.

Ciò posto, appare del tutto evidente come la dedotta attività svolta in concorrenza da parte dell'arch. S. C. sarebbe stata, secondo le stesse prospettazioni di parte attrice, del tutto episodica. Infatti, la S. I., a fondamento della domanda di risarcimento del danno, pone sostanzialmente un solo episodio di svolgimento di incarichi potenzialmente concorrenziali con l'attività della società oggi attrice: precisamente, lo svolgimento dell'incarico presso l'Hotel de Petris sito in Roma, via del Boccaccio.

Ebbene, alla luce di una corretta lettura dell'art. 2390 c.c., la stessa allegazione di parte attrice appare del tutto inidonea ad integrare la fattispecie di cui alla richiamata norma non essendo stata neppure dedotta l'assunzione di una posizione, da parte dell'amministratore, che comporti il sistematico esercizio concorrenziale di atti coordinati e unificati sul piano funzionale.

La domanda proposta deve essere, dunque, respinta.

2. Sotto altro profilo, la società attrice addebita alla responsabilità del Sig. S. C. di essersi autoliquidato un compenso di €. 3.144,00 (precisamente, €. 3.000,00 oltre accessori) per l'attività gestoria svolta in assenza di deliberazione da parte dei soci.

Risulta dagli atti e non costituisce oggetto di contestazione tra le parti che l'arch. S. C. è stato nominato amministratore della S. I. con l'atto costitutivo della società del 14 gennaio 2010 e che egli ha mantenuto tale carica fino al giugno 2011 allorquando ha, contestualmente alle dimissioni, ceduto l'intera partecipazione sociale della S. I.. Non costituisce oggetto di contestazione, peraltro, l'effettivo incasso da parte dell'arch. S. C. della predetta somma a titolo di emolumenti per l'attività gestoria svolta (fattura n. 1 del 13 gennaio 2011; doc. 11 di parte attrice).

Secondo parte attrice, il prelievo dalle casse societarie di tale somma costituirebbe una indebita appropriazione di risorse della società in quanto, al momento dell'assunzione della carica, i soci non avevano previsto, nell'atto costitutivo o con apposita delibera o decisione, che la carica fosse rivestita a titolo oneroso e non avevano proceduto alla determinazione di alcun compenso in favore dell'amministratore. Parte attrice conclude che la condotta tenuta dall'amministratore, consistente nell'indebito prelievo di somme di pertinenza della compagine societaria, in assenza di delibera assembleare ovvero di una decisione scritta dei soci e, pertanto, senza alcun titolo giustificativo, costituisce comportamento inadempiente agli obblighi incombenti in capo all'organo gestorio, con particolare riguardo al dovere, di ordine generale, di agire nel rispetto della conservazione del patrimonio sociale e con la dovuta diligenza (Trib. Genova Sez. I, sent. 15 novembre 2013).

Ai sensi dell'art. 2389 c.c., i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

L'ordinamento, quindi, riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società: in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo

perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così, Cass, 9 agosto 2005, n. 16764 ; Trib. Trapani, 7 gennaio 2010).

La carica si presume, dunque, onerosa (Trib. Firenze, 18 marzo 2002) con la conseguenza che, ai fini dell'esclusione della onerosità del rapporto, è necessaria una rinunzia espressa o tacita del compenso (Cass., 20 febbraio 2009, n. 4261; Cass., 24 settembre 2007, n. 19697).

Si precisa, tuttavia, sotto altro profilo, che è legittima la previsione statutaria di gratuità della carica gestoria (Cass., 1 aprile 2009, n. 8961; Cass., 26 febbraio 2002, n. 2861), in quanto il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società non può essere qualificato nè rapporto di lavoro subordinato, nè di collaborazione continuata e coordinata: ne consegue che il disposto dell'art. 36 Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorchè norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta.

Tuttavia, a parere di questo collegio, al fine di superare la presunzione di onerosità, la clausola statutaria deve prevedere espressamente la gratuità dell'incarico e non presentare margini di ambiguità sul punto.

Ebbene, nel caso di specie, l'atto costitutivo della S. I. (art. 8) in vigore al momento dei fatti oggetto di odierna valutazione, prevedeva che "agli amministratori deve essere riconosciuto sempre un rimborso delle spese sostenute in via anticipata per ragione del suo ufficio. I soci sempre in forma scritta possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa e/o proporzionale agli utili di esercizio conseguiti per loro meriti".

Ciò posto, sebbene non si possa negare una certa ambiguità nella formulazione letterale della clausola dell'atto costitutivo ora riportata, ritiene il Tribunale che essa non sia idonea a determinare la gratuità dell'incarico di amministratore. Infatti, la previsione sembra soltanto escludere la possibilità per i soci di privare l'amministratore del rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio: per quanto riguarda, invece, il compenso, essa sembra rimettere ogni decisione ai soci sia con riferimento all'*an* (potendo la decisione dei soci escludere l'onerosità dell'attività gestoria) che con riferimento al *quantum* del compenso.

Così correttamente interpretata la clausola dell'atto costitutivo ne discende che essa non vada ad intaccare la naturale presunzione di onerosità dell'incarico gestorio. L'eventuale gratuità dell'incarico poteva, dunque, derivare da una apposita decisione scritta dei soci ovvero da una rinunzia al compenso dell'amministratore.

Operati questi dovuti chiarimenti, può passarsi all'esame nel merito della vicenda che occupa.

Ad avviso del Tribunale l'autoliquidazione di un compenso da parte dell'amministratore costituisce certamente un atto posto in essere in contrasto con l'atto costitutivo della società che, come accennato, demandava ogni determinazione ad una deliberazione o ad una decisione dei soci.

Tuttavia, ciò non è sufficiente per giungere all'accoglimento della pretesa risarcitoria vantata dalla S. I., essendo, a tale fine, pur sempre necessario l'accertamento di un danno subito dalla società medesima.

In questa prospettiva, escluso che la gratuità dell'incarico derivasse dall'atto costitutivo della S. I. ed in mancanza di una rinuncia espressa o tacita da parte dell'arch. S. C. al proprio compenso, quest'ultimo avrebbe sempre potuto rivolgersi al tribunale per la determinazione del proprio compenso.

Come è noto, infatti, dalla natura di diritto soggettivo del compenso deriva che, ove l'assemblea non provveda alla determinazione ovvero lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'amministratore possa rivolgersi al tribunale per la sua determinazione (Cass., 24 febbraio 1997, n. 1647; Cass., 19 marzo 1991, n. 2895). Quanto alla concreta determinazione del compenso medesimo, se è vero che la stessa non può, per sua natura, che essere dominata dal criterio dell'equità, è altrettanto vero che tale criterio deve trovare sicuro aggancio in un criterio di proporzione con l'entità della prestazione in concreto eseguita e con il risultato fatto conseguire alla società (cfr. Cass. 13 febbraio 1970, n. 352; Cass. 28 aprile 1967, n. 396). In particolare, diversi sono i criteri individuati ai fini della determinazione del giusto compenso e in base ai quali il giudice deve adottare la propria decisione: la situazione societaria, la resa economica e l'impegno dell'amministratore, l'attività prestata, la situazione economica e gli utili conseguiti, i criteri di determinazione del compenso adottati nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni.

Nel caso di specie, ai fini di accertare l'esistenza di un danno per la società, sarebbe stata necessaria la allegazione e la prova, da parte attrice, della eccessività della somma autoliquidatasi dall'amministratore a titolo di compensi. Tale allegazione e tale prova sono state completamente pretermesse dalla S. I. che ha, del tutto apoditticamente, ricollegato l'esistenza del danno risarcibile alla illegittimità della condotta dell'amministratore.

Peraltro, il Tribunale osserva che la somma prelevata dall'amministratore, pari ad €. 3.000,00 oltre iva e cassa di previdenza e, dunque, ad €. 250,00 mensili, per l'attività svolta in un anno appare manifestamente congrua in relazione all'attività della società, alle sue dimensioni ed agli incumbenti da eseguire. In particolare, se è vero che la S. I. è società di modeste dimensioni è anche vero che l'amministratore doveva curare tutte le incombenze relative all'avvio dell'attività imprenditoriale oltre che seguire direttamente la gestione degli incarichi conferiti per l'esecuzione dei rapporti contrattuali con i terzi.

In definitiva, attesa la congruità del compenso liquidatosi dall'amministratore deve necessariamente concludersi per l'assenza di qualsivoglia danno per la società oggi attrice.

3. Parte attrice addebita alla responsabilità dell'ex amministratore anche la responsabilità per i danni subiti dalla S. I. in relazione alla negligente gestione dei lavori di ristrutturazione presso l'appartamento della Sig.ra M. C.. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, l'arch. S. C., nella sua qualità di amministratore della società, avrebbe negligenzemente affidato l'incarico all'arch. L. M. R. privo di esperienza e avrebbe omesso di vigilare sull'andamento dei lavori.

Entrambi i profili di responsabilità dedotti non risultano fondati.

Infatti, con riferimento alla dedotta *culpa in eligendo*, giova osservare - conformemente alle difese di parte convenuta - che, al momento del conferimento dell'incarico, l'arch. R.: 1) si era laureato, in data 13 novembre 2008, presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'; 2) aveva conseguito l'abilitazione professionale, superando l'esame di Stato nel maggio 2009, ed iscrivendosi all'Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori' di Roma, in data 3 marzo 2010; 3) aveva svolto attività didattica e accademica, in qualità di assistente universitario presso il Laboratorio di Realizzazione del prof. Carlo Buccheri nell'Università di Roma 'La Sapienza' - Facoltà di Architettura; 4) aveva partecipato a numerosi concorsi di architettura [risultando, fra altro, vincitore del concorso per la "ristrutturazione dell'ex mattatoio comunale di Subiaco" e ottenendo, in altri casi, la pubblicazione dei propri progetti.

Conseguentemente, l'arch. L. M. R. appariva soggetto del tutto idoneo a svolgere l'incarico avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione affidati alla società attrice dalla Sig.ra C..

Con riferimento all'omessa vigilanza sui lavori presso l'appartamento della predetta Sig.ra C. che sarebbero stati mal eseguiti e che avrebbero portato quest'ultima a corrispondere alla società attrice un importo inferiore a quello inizialmente pattuito, va

evidenziato come l'esistenza dei presunti vizi nell'esecuzione dei lavori sono stati contestati dalla stessa S. I. nei confronti della Sig.ra C. (cfr., doc. 4 di parte attrice). D'altra parte, la correttezza dell'operato dell'amministratore e dell'arch. R. appare confermato dallo stesso comportamento serbato dalla S. I. la quale, pur avendo ricevuto le contestazioni della cliente nell'ottobre 2011 (quando l'arch. C. aveva già da tempo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della società), non ha inteso far partecipi di esse gli odierni convenuti, neppure al fine di chiedere loro spiegazioni in ordine alle attività prestate. D'altra parte, giova osservare come nessuna contestazione in ordine alla presenza di vizi siano state mosse dalla S. I. all'arch. R. neppure con la mail del 10 maggio 2012 (doc. 20 di parte attrice). Anzi, alla data del 25 maggio 2012, la S. I. consegnava all'arch. R. un assegno bancario a pagamento della restante parte del corrispettivo dovuto per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'appartamento della Sig.ra C. (cfr., dichiarazione di ricevuta del 25 maggio 2012, doc. 21 di parte attrice). Appare del tutto evidente come, se la società avesse ravvisato qualche negligenza nella condotta professionale dell'arch. R. (e dell'arch. C. per omessa vigilanza) non avrebbe certamente provveduto a tale pagamento, ma avrebbe contestato l'inadempimento del professionista.

Deve, dunque, concludersi per l'inesistenza dei vizi dedotti. La circostanza (resa manifesta nello stesso doc. 4 già richiamato) che la società abbia poi inteso rinunciare ad una parte del compenso al fine di evitare di incorrere in un contenzioso con la cliente è circostanza, questa, del tutto irrilevante in questa sede.

Alla luce delle circostanze esposte, deve essere rigettata la domanda proposta tanto nei confronti dell'arch. S. C. quanto nei confronti dell'arch. L. M. R..

**4.** Non meritevoli di alcun seguito risultano gli addebiti mossi dalla società alla responsabilità dell'arch. S. C. concernenti il mancato acquisto di beni necessari per lo svolgimento dell'attività sociale ed il pagamento di un assegno poi risultato protestato.

E, infatti, con riferimento al primo, deve evidenziarsi come non risulti provato che la società, senza i programmi informatici acquistati successivamente all'uscita dalla compagine sociale dell'odierno convenuto e alle sue dimissioni da amministratore unico della società, non fosse stata in grado di operare per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Anzi, dalla stessa narrazione dei fatti offerta da parte attrice nell'atto di citazione risulta che, nel primo anno di vita della società, la S. I. poté effettivamente svolgere in maniera ordinaria la propria attività.

Quanto al secondo addebito, giova osservare che, per stessa ammissione di parte attrice, successivamente al protesto dell'assegno, l'arch. S. C. si impegnò al fine di procedere alla copertura e, dunque, al pagamento di esso con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza di qualsivoglia danno ricollegabile a tale episodio. Peraltro, con riferimento al danno derivante dalla iscrizione della società presso la Centrale di allarme interbancaria nell'elenco dei protestati, il Tribunale osserva come non sia stata provata che da tale fatto sia derivato un pregiudizio, anche d'immagine, alla società non risultando che qualche istituto di credito abbia negato un finanziamento o, comunque, l'apertura di un rapporto contrattuale con la società in ragione della pregressa iscrizione.

5. L'arch. S. C. ha poi proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna della società attrice al pagamento della somma di €. 5.000,00 oltre accessori per l'attività svolta dal convenuto per la 'progettazione' e la 'direzione dei lavori' relativamente a tre incarichi professionali affidati alla S. I. Più nel particolare, tali incarichi riguardano i lavori di ristrutturazione eseguiti presso gli appartamenti del sig. Mariella Giglio (doc. n. 24 di parte convenuta), del sig. Marco Fancelli (doc. n. 25) e del sig. Massimiliano Gualdi (doc. n. 26).

A fronte di tale domanda, la società attrice ha eccepito la prescrizione del credito con riferimento alle prestazioni eseguite in favore dei Sig.ri Giglio e Gualdi e l'inesistenza del credito vantato dal convenuto con riferimento ai lavori eseguiti presso l'appartamento del Sig. Fancelli.

Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, la S. I. ha dedotto che, nel caso della Sig.ra Giglio, i lavori sono iniziati il 12 luglio 2010 e si sono conclusi il successivo 7 aprile 2011 (cfr. documentazione di fine lavori depositata da controparte sub doc. 24); nel caso dell'appartamento del Sig. Gualdi, i lavori, iniziati in data 26 ottobre 2010, sono terminati il 14 gennaio 2011 (cfr. documentazione di fine lavori depositata da controparte sub doc. 26). Pertanto, in entrambi i casi, quindi, dal momento del compimento della prestazione, coincidente con la fine dei lavori, alla data di proposizione della domanda riconvenzionale (12 giugno 2014), sono trascorsi oltre tre anni, con la conseguenza che nel frattempo è maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956, primo comma, n. 2, c.c. e art. 2957, primo comma, c.c.

Di contro, la difesa dell'arch. C. rileva che le prestazioni d'opera intellettuale, svolte dall'arch. C., furono disciplinate tenendo conto dei molteplici e peculiari rapporti che legavano le parti. Essendo l'arch. S. C. titolare di una significativa quota del capitale di S. I. (pari al 45%) e titolare della carica di amministratore unico, egli si rese disponibile a non esigere i relativi onorari. Il 'titolo di cortesia' assume, su di un piano giuridico, le caratteristiche di un vero e

proprio 'pactum de non petendo', che – vietando al creditore di far valere il diritto – impediva il decorso della prescrizione. Tale patto, secondo l'arch. C., sarebbe cessato soltanto con la cessione delle quote sociali e con le dimissioni dalla carica di amministratore. Dunque, il termine di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuato nel 6 luglio 2016 con la conseguenza che, al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale intervenuto in data 12 giugno 2014, la prescrizione non risultava ancora maturata.

Così ricostruite le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale fondata l'eccezione di prescrizione.

E, infatti, come correttamente evidenziato da parte attrice il dedotto *pactum de non petendo* invocato per far decorrere la prescrizione a partire da un momento successivo alla conclusione dei lavori rappresenta una mera allegazione difensiva priva di qualsiasi riscontro. Inoltre, le qualità di socio e/o amministratore di una società di capitali non sono infatti tali da determinare l'inesigibilità di un credito da prestazione professionale nei confronti della società amministrata o di cui si è soci. D'altra parte, pur nella genericità della deduzione di parte convenuta, sembrerebbe che detto patto sarebbe intercorso tra il convenuto ed il dott. A. L. (socio titolare del restante 55% del capitale sociale della S. I.): tuttavia, non si vede come il predetto A. L. potesse validamente impegnare la società non essendo di essa né amministratore né legale rappresentante.

Con riferimento, poi, ai lavori eseguiti presso l'appartamento del Sig. Fancelli, non risulta versata in atti alcuna documentazione atta a comprovare l'esistenza tra le parti di un accordo sul conferimento dalla S. I. al C. dell'incarico di progettista e direttore dei lavori né, in particolare, in ordine alla determinazione dell'*an* e del *quantum* dell'eventuale compenso.

Sul punto, merita di essere evidenziato come il convenuto abbia depositato in atti soltanto il preavviso di parcella il quale appare del tutto insufficiente ai fini della dimostrazione del rapporto intercorso tra la società e l'arch. C.. Né la comunicazione di fine lavori riguardante l'intervento edilizio compiuto nell'appartamento del Sig. Marco Fancelli ed il relativo certificato di collaudo (doc. 25) fanno riferimento a rapporti contrattuali intercorsi dal professionista con la S. I..

La domanda riconvenzionale svolta dall'arch. S. C. deve essere, dunque, rigettata.

**6.** In ragione della soccombenza reciproca nei rapporti tra la società attrice e l'arch. S. C. (essendo state rigettate tanto le domande proposte da parte attrice che quelle riconvenzionali proposte dal convenuto) appare legittima la compensazione, tra dette parti,

delle spese del presente giudizio nella misura di un terzo. Parte attrice che ha dato luogo al giudizio deve essere condannata, in favore del predetto convenuto, alla refusione dei restanti due terzi delle suddette spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

La S. I. S.r.l. deve essere condannata, sulla base dell'ordinario criterio della soccombenza, alla integrale refusione delle spese nei confronti del convenuto arch. L. M. R..

**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *rigetta tutte le domande proposte dalla S. I. S.r.l.;*
- II) *rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. S. C.;*
- III) *compensa per un terzo, nei rapporti tra parte attrice e l'arch. S. C., le spese del presente giudizio e condanna la S. I. S.r.l. alla refusione, in favore del predetto arch. S. C., dei restanti due terzi delle suddette spese che liquida, per detta parte, in complessivi €. 6.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- IV) *condanna la S. I. S.r.l. alla refusione, in favore dell'arch. L. M. R., della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 19 dicembre 2016.*

*Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2017.*

Il Presidente  
(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)